

BGer 6B_343/2007 vom 10. April 2008

Bundesgericht, 2008-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_343_2007

FR: TF 6B_343/2007 du 10 avril 2008

IT: TF 6B_343/2007 del 10 aprile 2008

Erwägungen

E. 3

Le società ricorrenti si prevalgono anzitutto della violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella forma del diritto a una decisione motivata. Rimproverano al GIAR di non essersi espresso sulle censure sollevate nel loro reclamo, in urto non solo con il diritto di essere sentito, ma pure con l' art. 29a Cost. nella misura in cui il Tribunale federale sarà la prima e unica autorità a esprimersi nel merito.

E. 3.1

Il diritto di essere sentito sancito all' art. 29 cpv. 2 Cost. comprende pure il diritto di ottenere una decisione motivata. Quest'ultimo impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione. L'autorità non deve tuttavia pronunciarsi su tutti gli argomenti sottoposti, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione di merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b).

E. 3.2

In concreto, la censura sollevata nel gravame non ha pregio. Il GIAR infatti ha motivato la sua decisione spiegando i motivi che lo hanno spinto a dichiarare il reclamo delle ricorrenti privo di oggetto. Egli ha constatato che i fatti per cui le ricorrenti chiedevano il riconoscimento della qualità di parti civili non erano oggetto dell'inchiesta condotta dal Procuratore pubblico, né per quanto riguarda le ipotesi di reati patrimoniali di cui agli art. 138 e 158 CP né per quanto attiene alle presunte infrazioni fallimentari prospettate nel reclamo. In queste circostanze, poiché non è compito del GIAR imporre al titolare dell'inchiesta la precisazione, la completazione o l'estensione della promozione dell'accusa per fatti su cui si fondavano le ricorrenti, si è reso superfluo l'esame delle ulteriori critiche contenute nel reclamo. Su questo punto, il ricorso va pertanto disatteso.

E. 4

A mente delle ricorrenti, il mancato riconoscimento della loro qualità di parti civili costituirebbe una violazione dei diritti loro garantiti sia dalla Costituzione federale che da quella cantonale, segnatamente dagli art. 8, 9, 29 cpv. 2 e 29a Cost. e dagli art. 8 e 10 Cost./TI .

E. 4.1

Ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile in un processo (art. 69 cpv. 1 CPP /TI), ma solo nella misura in cui ella sia attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP /TI). Non è quindi ammesso a costituirsi parte civile chi risulta solo indirettamente danneggiato dal reato perseguito.

E. 4.2

In sede cantonale, il Procuratore pubblico ha affermato di aver avviato il procedimento per i reati di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele in relazione alla raccolta di fondi a mezzo di vettori societari facenti sostanzialmente capo a G._____. Tale raccolta di fondi sarebbe stata effettuata millantando promesse di collocamenti a titolo remunerativo che non venivano però eseguiti e che G._____ sapeva non poter essere effettuati sottacendo tutto alle vittime. Nell'ipotesi accusatoria, le società ricorrenti sono considerate quale instrumenta sceleris, ossia quali strumenti per commettere il reato. Ipotesi di reati a danno delle stesse non sono per contro oggetto del procedimento. Il magistrato inquirente ha dunque incentrato l'inchiesta sulla raccolta dei fondi presso i clienti investitori delle società qui ricorrenti, non a caso il titolo di reato principale per cui egli procede è quello di truffa per mestiere a spese dei clienti ingannati.

E. 4.3

Le ricorrenti non pretendono essere delle danneggiate dirette nelle ipotesi di truffa. Sostengono tuttavia che tale è il caso per gli altri reati prospettati a titolo subordinato, vale a dire per l'amministrazione infedele e l'appropriazione indebita. Difatti, sottraendo fondi alle società, G._____ non avrebbe interferito direttamente sul patrimonio dei clienti investitori, ma sulle pretese dei creditori nei confronti delle società. I danneggiati diretti del presunto agire di G._____ e degli altri indagati sarebbero di conseguenza le società medesime e non i loro investitori.

E. 4.4

Il malinteso rilevato dal GIAR si protrae anche in questa sede. Orbene, mentre il magistrato inquirente concentra la sua inchiesta sulla raccolta dei fondi presso gli investitori, le ricorrenti fondano il loro ragionamento e la loro qualità di parti civili sulla fase successiva a tale raccolta reputando quest'ultima - come già rilevato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni al reclamo - virtualmente ineccepibile. Risulta quindi che, conformemente a quanto già riscontrato dal GIAR, le ricorrenti chiedono il riconoscimento della loro qualità di parti civili sulla base di un complesso fattuale e ipotesi di reato non contemplati dall'inchiesta avviata dal Ministero pubblico. In queste circostanze, non è quindi possibile accordar loro la qualità di parti civili nel procedimento in corso. Il solo modo per poter intervenire quale parte è quello già indicato dal GIAR, vale a dire formale denuncia e/o richiesta di estensione dell'accusa. Ne consegue che, dichiarando il reclamo privo di oggetto, il Giudice cantonale non ha violato i diritti costituzionali invocati dalle ricorrenti. La sentenza impugnata va quindi confermata.

E. 5

Nel gravame è infine invocata la violazione degli art. 52 e segg. CC. Per le ricorrenti, considerare le società quali semplici strumenti con cui sarebbero stati perpetrati i presunti reati misconoscerebbe che esse sono delle persone giuridiche in piena regola. In quanto tali,

esse possono anche essere vittime di un reato e, di riflesso, parti civili al procedimento. Inoltre, riconoscere o meno la qualità di parte civile di una società a dipendenza del modo in cui i suoi organi utilizzano la società come in concreto ha fatto il Procuratore pubblico, oltre a ledere l' art. 52 CC , sarebbe viepiù arbitrario.

La censura si rivela d'acchito infondata. Né il magistrato inquirente, né il GIAR hanno infatti disconosciuto che le società ricorrenti sono delle persone giuridiche suscettibili di essere direttamente lese da un reato. È stato semplicemente stabilito che l'inchiesta condotta a carico di G._____ e altri indagati verteva su fatti e ipotesi di reato per cui solo i clienti investitori delle società risultavano direttamente lesi nel loro patrimonio. Non è per contro stato escluso che le società potessero a loro volta aver subito un danno diretto per fatti e infrazioni non contemplati nel procedimento. Per quanto attiene poi al preteso arbitrio, va rilevato che in questa sede l'oggetto di ricorso è unicamente la decisione dell'ultima istanza cantonale, ossia in concreto quella del GIAR (v. art. 80 cpv. 1 LTF). Ne consegue che, nella misura in cui rimproverano al Procuratore pubblico di aver commesso arbitrio, la censura si rivela inammissibile.

E. 6

Da tutto quanto precede discende che il ricorso, infondato, dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico delle ricorrenti soccombenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Con questa decisione la domanda di effetto sospensivo diventa priva di oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.